



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 1233/2010

Novara, li 19/04/2010

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/33

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA BUSI LORENZO - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN CALTIGNAGA, VIA NOVARA 30.

Per l'esecuzione:

Qualità dell'aria ed Energia

Bilancio

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 29/04/2010 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA BUSI LORENZO – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN CALTIGNAGA, VIA NOVARA 30.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);

TENUTO CONTO CHE:

- nel corso del mese di agosto 2009 la Polizia Provinciale ha accertato che l'Azienda Agricola Busi Lorenzo, presso la sede di Caltignaga, in via Novara n. 30, svolgeva l'attività di allevamento tacchini in numero superiore a 40.000 senza essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con Determina Dirigenziale n. 3340 del 28/08/2009 il Gestore è stato diffidato dall'esercizio della suddetta attività senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 59/05, fissando il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, avvenuto il 10 settembre 2009, per ottemperare a tale obbligo;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 28 ottobre 2009 (ns. prot. 186853 del 29/10/2009) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Azienda Agricola Busi Lorenzo, ubicata in via Novara n. 30 a Caltignaga, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della



seguente attività IPPC : Categoria 6.6 - “Impianti per l’allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”;

- gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 18 dicembre 2009, durante la quale si è svolto il sopralluogo presso l’impianto;
- la documentazione integrativa presentata in data 18 gennaio 2010, prot. prov. n. 12941 del 21/01/10;
- gli atti della seconda seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19 febbraio 2010 nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli Enti presenti;
- la documentazione relativa allo scarico dei servizi igienici a servizio della struttura presentata in data 28 marzo 2010, prot. prov. 51586 del 25/03/2010;
- il Decreto 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”
- la “Linee guida generali” e le “Linee guida in materia di monitoraggio” approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell’art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall’art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano “La Stampa” in data 7 novembre 2009;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all’art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell’impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, come “Area produttiva di riordino”;



- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano già conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore non ha identificato fasi che richiedano condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- la conduzione dell'allevamento viene gestita e attuata ponendo particolare attenzione a ridurre gli sprechi di acqua ed a garantire le condizioni di temperatura ed umidità ottimali per il benessere animale. Inoltre l'alimentazione viene studiata specificamente per il tipo di animale allevato, così come indicato nel Bref;
- trattandosi di allevamento con lettiera non risulta necessaria una separata fase di maturazione in cumuli del substrato, ritenuto sufficiente, viste le dimensioni dei capannoni, il periodo di maturazione svolto al loro interno;
- essendo l'area esterna ai capannoni totalmente drenante, il Gestore non ha evidenziato la presenza di aree scolanti così come definite nel D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'Azienda Agricola Busi Lorenzo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 6.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Documento Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";



- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 59/2005”
- l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di prendere atto dei verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2009 e del 19 febbraio 2010, qui integralmente richiamati, e pertanto di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all’Azienda Agricola Busi Lorenzo, con sede legale in Viadana, via Tamagni n. 18, ed operativa in Caltignaga, via Novara n. 30, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 6.6 Impianti per l’allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”;
- di approvare tutte le misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive integrazioni e di vincolare l’esercizio dell’impianto al rispetto di queste, precisando che rimangono validi tutti gli adempimenti e le disposizioni non interessate dalla presente autorizzazione tra cui in particolare quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, al benessere animale, alle norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, del carico e scarico degli animali e delle carcasse ed alla biosicurezza animale;
- di vincolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle prescrizioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, efficaci dalla data di notifica dell’Autorizzazione al Gestore;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell’impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all’Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull’ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell’impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall’Autorità Competente a norma dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;



- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare l'istruttoria entro il 31 maggio 2010 ai sensi del D.M. 24 aprile 2008 e della D.G.R. 22/12/2008 n. 85-10404. La quota di € 1.995 dovrà essere versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, presso la Banca Popolare di Novara – Filiale 12 – C.so Garibaldi n. 34 a Novara;

IBAN	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT24	A	05608	10112	000000089010

L'ulteriore quota relativa ai controlli andrà versata annualmente ad A.R.P.A., previo calcolo da parte della stessa di quanto dovuto a seguito dei controlli e delle analisi effettuate presso l'impianto;

- di stabilire che la suddetta cifra dovrà essere introitata sul capitolo 1772 "Oneri istruttori A.I.A. D.Lgs. 59/05" del Bilancio in corso;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso l'Ufficio qualità dell'Aria ed Energia del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia nonché presso il sito internet della Provincia di Novara: www.provincia.novara.it;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Caltignaga, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, ed all'A.S.L. "NO" S.I.S.P.;

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio qualità dell'Aria ed Energia ed al Settore Risorse, Ufficio Bilancio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEGUE ALLEGATO



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

TECNICHE GESTIONALI

- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda, sulle quali dovrà essere informato tutto il personale operante sull'impianto;
- dovranno essere messi a punto programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria e procedure di emergenza che garantiscano che le strutture, le attrezzature e gli impianti siano sempre nelle migliori condizioni operative. In particolare sono richieste frequenti ispezioni degli erogatori dell'acqua di abbeverata, dei ventilatori, dei sensori termici, dei dispositivi per la distribuzione del mangime e comunque di tutti i meccanismi meccanici, elettrici o elettronici;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine, ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici. La registrazione dei consumi dovrebbe permettere di identificare eventuali situazioni anomale e di intervenire nella maniera più appropriata per porvi rimedio. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;
- dovranno essere impiantate idonee alberature perimetrali, con essenze autoctone, con funzione ombreggiante, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica, e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter). Ove possibile è consigliabile l'utilizzo di lampade a fluorescenza in luogo di lampade a incandescenza, in quanto consumano meno energia a parità di lux erogati.

GESTIONE DEI RICOVERI

- i piazzali e le aree esterne devono essere mantenuti puliti, a tal fine si raccomanda di ridurre al minimo l'uso di acqua;
- deve essere garantito un buon drenaggio delle acque meteoriche verso i punti naturali di deflusso, evitando i ristagni di acqua;
- sulle zone non pavimentate soggette al passaggio degli automezzi o dove viene svolta movimentazione dei materiali è opportuno prevedere uno strato di ghiaia, che dovrà essere eventualmente periodicamente ricostruito, al fine di ridurre le polveri ed il fango;



- materie prime e rifiuti devono essere conservate al riparo e, preferibilmente, in luogo chiuso ed inaccessibile agli estranei ed agli animali in osservanza anche delle disposizioni sanitarie della competente A.S.L.;

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase della attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Caltignaga;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- ogni quattro anni dovranno essere ripetuti i rilievi fonometrici;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico sono immesse, previa chiarificazione, negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione, codice regionale NO0405266.

Prescrizioni:

- effettuare la manutenzione della vasca di chiarificazione;
- nello scarico non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;

EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

- all'interno dei ricoveri deve essere mantenuta una buona aerazione al fine di evitare ristagni di ammoniacca;
- deve essere evitata la formazione di odori molesti ed il trasporto di emissioni polverulenti

STOCCAGGIO ED UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI

- lo stoccaggio e l'utilizzazione agronomica degli effluenti dovranno essere condotti nel rispetto dei contenuti del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R "Regolamento regionale



recante: “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Leggere regionale 29/12/00, n. 61)” e s.m.i.. In particolare si ricorda che:

- l’utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione presentata dal Gestore tramite procedure collegate all’Anagrafe agricola unica del Piemonte e periodicamente aggiornata, come previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto;
- il Gestore è tenuto alla presentazione, unitamente alla comunicazione e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di Utilizzazione Agronomica;
- la comunicazione ed il relativo piano di utilizzazione agronomica sono presentati tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’anagrafe unica;
- al fine di contenere l’emissione di sostanze inquinanti e odori sgradevoli, lo spandimento della lettiera con la pollina proveniente dall’allevamento dovrà essere effettuato esclusivamente da terzisti in grado di effettuare l’interramento dei materiali entro 12 ore;
- nel caso di accumulo in campo in periodi in cui non è consentito lo spandimento, essi dovranno essere coperti con teli, bloccati perimetralmente con terra o pesi;
- non potranno essere effettuati cumuli in campo protratti nel tempo in prossimità di abitazioni.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall’A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l’utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- il piano di monitoraggio dovrà verificare che le tecniche e le modalità gestionali siano costantemente adottate e gestite nella maniera più corretta, in modo che il beneficio ambientale non diminuisca o si interrompa nel tempo. In particolare dovranno essere tenuti sotto controllo i consumi di acqua e di energia. Per il controllo dei consumi idrici si dovranno anche verificare i litri/pro capo/giorno utilizzati. Al fine di controllare eventuali perdite dell’impianto idrico dovrà essere effettuata la lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività durante i quali non si registrano impieghi d’acqua. All’interno del piano di monitoraggio dovranno essere forniti i seguenti dati:

<i>Parametri controllati</i>	<i>Unità di misura</i>
Ciclo produttivo	
Numero e peso pulcini inseriti	Numero e kg peso vivo
Numero e peso tacchini venduti	Numero e ton peso vivo
Numero e peso delle carcasse	Numero e kg peso vivo
Giorni di vuoto sanitario	Numero



Consumo risorse naturali	
Energia elettrica	Kw
Combustibili	Litri o mc
Acqua	Litri o mc
Consumo materie prime	
Mangimi	Ton
Indicatori di consumo	
Consumo di combustibili	Wh/giorno per capo presente
Consumo di energia elettrica	Wh/giorno per capo presente
Consumo di mangime	Kg/capo/giorno
Consumi idrici	Litri/capo/giorno

- ◆ i dati sulla produzione dei rifiuti (v. paragrafo relativo);
 - ◆ ogni quattro anni, i dati sulle emissioni acustiche;
 - ◆ le indicazioni circa eventuali manutenzioni straordinarie che possano avere risvolti ambientali;
 - ◆ calcolo delle emissioni complessive di metano, protossido di azoto ed ammoniaca, suddivise per stabulazione e spandimento, indicando le modalità di calcolo;
 - ◆ quantitativo di lettiera esausta inviata a spandimento.
- gli esiti del Piano di monitoraggio devono essere contenuti in apposita relazione redatta secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" ;
 - la relazione di cui al precedente capoverso dovrà essere inviata alla Provincia di Novara ed in copia al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all'A.S.L. "NO" ed al Comune di Caltignaga entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 14/04/2010

